

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2022

E

EIFEC - European Institute For Export Compliance (di seguito anche "EIFEC"), registrato presso la Commissione Europea: ID 93279557339-11, codice fiscale 97748030018, con sede legale in Bruxelles, 2-4 Schuman Roundabout B- 1040, rappresentato dal Vice Presidente, Prof.ssa Cristina Giacomina, nata a Torino il 27.04.1954.

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) L'Export Compliance è il framework multidisciplinare specializzato che copre tutte le attività di esportazione, anche immateriale, che sono soggette alle normative nazionali e internazionali applicabili alle transazioni tra due o più Stati, giurisdizioni o entità, e fornisce supporto a qualsiasi organizzazione nella gestione del rischio di Compliance (ovvero il rischio di multe e sanzioni, perdite finanziarie, deterioramento della reputazione e restrizioni operative a livello internazionale per non aver rispettato leggi, regolamenti e normative, codici di condotta e best practice);
- b) EIFEC è l'organizzazione internazionale di normazione per la Compliance in aree che rappresentano una minaccia per la sicurezza internazionale, come la proliferazione degli armamenti nucleari, biologici e chimici, le armi di distruzione di massa, le sanzioni (Export Compliance) ed è parte del DUCG Technical Expert Group on Compliance Guidelines for Research Organisations and Academia della Commissione Europea;
- c) l'obiettivo di EIFEC è contribuire a promuovere la sicurezza internazionale e a diffondere comportamenti di eccellenza attraverso l'effettiva implementazione del Framework specializzato nella gestione della Compliance basato sui suoi Standard Internazionali;
- d) EIFEC è impegnata nelle seguenti attività:
 - sviluppo, manutenzione, aggiornamento e promozione degli Standard Internazionali di Export Compliance (serie EIFEC EC1001);
 - mantenimento del Registro di Export Compliance (ECR);
 - accreditamento di terze parti qualificate per svolgere attività di Export Compliance,

formazione, audit e certificazioni in conformità agli standard EIFEC;

- promozione di una cultura internazionale di Compliance con le normative sull'Export;
- sviluppo e coordinamento del Network internazionale di università politecniche, gestionali ed economiche (UNIFEC) per fornire supporto specialistico alle autorità di regolamentazione dei Paesi e formazione di alto livello alle organizzazioni e ai professionisti nel campo dell'Export Compliance;

e) l'Università è impegnata attivamente dal 2016 tramite la Scuola Politecnica e dal 2019 come Ateneo nella gestione delle problematiche del Dual Use, con ciò intendendosi, ai sensi del Regolamento (EU) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo dei prodotti a duplice uso, *“i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”*. Tale regolamento disciplina un regime di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento intra-unionale di prodotti a duplice uso, ovvero beni, software e tecnologie spesso utilizzati in settori quali automotive, impiantistica alimentare, informatica, che possono essere utilizzati sia per applicazioni civili che militari;

f) l'Università agisce, in quest'ambito, dal 2020 tramite il coordinamento del Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità, in collaborazione con RINA, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – ADM ed altri operatori quali gli Organi Ministeriali preposti (attualmente MAECI ed Ufficio UAMA);

g) la tematica del Dual use è stata ufficialmente inserita fra quelle trattate dal Centro Sicurezza Rischio e Vulnerabilità, anche in ambito formativo come, ad esempio, nell'ambito del Dottorato di ricerca in Security, Risk, and Vulnerability sulla cybersecurity e sugli aspetti della sicurezza, con oltre 60 studenti;

h) l'impegno dell'Università è rivolto sia alle necessità delle aziende (a partire dalle PMI) sia alla Compliance interna all'Ateneo, in ottemperanza al Regolamento (EU) Dual Use 2021/821 e alla raccomandazione (EU) 1700/21 della Commissione del 15 settembre 2021 in materia di dual use, che per la prima volta introduce riferimenti specifici al mondo accademico e alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico nonché agli obblighi che si applicano in questo settore;

i) l'Università è saldamente inserita nei circuiti nazionali del Trasferimento Tecnologico, ed è membro attivo di Netval, il Network per la valorizzazione della Ricerca che raccoglie ad oggi 64

Università, 15 Enti Pubblici di Ricerca (EPR), 13 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), 3 fondazioni, 2 agenzie e un'associazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Con la stipula della presente Convenzione quadro le Parti intendono avviare una sinergia strategica e operativa allo scopo di mettere a fattor comune le competenze, le iniziative e le relazioni riconducibili all'ambito dell'Export Compliance.

2. Intento specifico della collaborazione è inoltre elaborare insieme una strategia per stimolare nel mondo accademico italiano ed europeo sia la diffusione di una maggiore sensibilità rispetto alla tematica dell'Export Compliance sia la nascita di una consapevolezza, il più possibile condivisa, della necessità, anche per il mondo accademico e della ricerca, di rispettare i relativi requisiti e obblighi normativi e di dotarsi degli strumenti più idonei (primo fra tutti l'ICP, Programma Interno di Compliance specializzato) per garantire la migliore attuazione della disciplina di cui al Regolamento EU Dual Use 2021/82. A tal fine l'Università di Genova agirà tramite il coordinamento del Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità, in collaborazione con RINA, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – ADM ed altri operatori quali gli Organi Ministeriali preposti (attualmente MAECI ed Ufficio UAMA).

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Il referente per l'Università è il Prof. Fabrizio Barberis, Assistant Professor di Material Science / Composite Materials presso il DICCA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università, membro del Comitato tecnico-scientifico del Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità, delegato di Unige per Netval e per le tematiche Dual Use.

3. Il referente per EIFEC è il Dott. Enrico Musso.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e EIFEC, avente ad oggetto le attività di cui all'art. 2, sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di implementazione della collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Termine e recesso/scioglimento

1. La presente Convenzione si intende risolta allo scadere del termine di durata stabilito nell'art. 6.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.
3. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con raccomandata A.R. ovvero altro mezzo elettronico adeguato e ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, e le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le

attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

5. In ogni altro caso, opereranno le norme previste in materia dal Codice Civile.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di EIFEC coinvolti nei progetti collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art.10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di EIFEC assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso EIFEC.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di EIFEC ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi che dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di EIFEC sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. EIFEC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli Accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Art.13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità.
2. Ove tali situazioni di incompatibilità dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986; le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Accordo concluso con scambio di corrispondenza (proposta Ateneo il 13.3.2023, accettazione EIFEC il 29.11.2023).

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

(Prof. Federico Delfino)

EIFEC - European Institute For Export Compliance

La Vice Presidente

(Prof.ssa Cristina Giacomà)